


**Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio
della procedura e tipologia di violazione.**
(dati al 31 dicembre 2009)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	109	15	124
Mancata attuazione di direttive	29	0	29
Totali	138	15	153



2.2.1 Le procedure di infrazione al 31 Dicembre 2009: analisi per settore


I tre settori che registrano una maggiore concentrazione delle procedure di infrazione sono, nell'ordine, l'“Ambiente” (n. 35 casi), “Fiscalità e Dogane” (n. 27 casi) e “Salute” (n. 14 casi). Tali valori numerici, insieme a quelli relativi agli altri settori coinvolti, sono rappresentati nella seguente tabella.

Procedure di infrazione Italia-UE Articolazione per settori (Dati al 31 dicembre 2009)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	5	0	5	3,3
Affari interni	1	1	2	1,3
Ambiente	1	34	35	22,9
Appalti	0	5	5	3,3
Energia	0	7	7	4,6
Fiscalità e dogane	3	24	27	17,6
Lavoro e affari sociali	1	12	13	8,5
Libera circolazione merci	2	9	11	7,2
Libera prestazione servizi	0	9	9	5,9
Salute	9	5	14	9,1
Trasporti	4	6	10	6,5
Vari settori*	1	14	15	9,8
Totale	27	126	153	100

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

Anche il secondo semestre 2009 registra una significativa prevalenza delle controversie aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario, rispetto a quelle in cui viene contestato il mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ambito del diritto interno italiano.

La ripartizione numerica delle procedure d'infrazione, per ciascun settore, è fatta presente dal grafico che segue:

Procedure di infrazione per settore

2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale

Le procedure di infrazione si dispiegano in base ad una scansione di passaggi procedurali strettamente consequenziali, ciascuno brevemente descritto di seguito:

- **Messa in Mora:** con questo stesso termine si individuano due momenti distinti della procedura di infrazione, per cui la nozione merita di essere ulteriormente specificata. Ricorre una “messa in mora” ai sensi dell’art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), quando la Commissione decide di iniziare una nuova procedura di infrazione. In questo caso la “messa in mora” coincide con l’atto che dà origine al procedimento e che descrive, per la prima volta, gli estremi delle censure mosse allo Stato Membro dall’esecutivo comunitario.
Invece, la “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) si colloca ad uno stadio avanzato del procedimento, rappresentando il passaggio immediatamente successivo alla prima sentenza che la Corte di Giustizia emette sull’infrazione contestata allo Stato Membro. Con tale “messa in mora” la Commissione richiama lo Stato stesso all’osservanza della sentenza resa dal giudice comunitario, realizzando, altresì, il primo passaggio della fase c.d. “contenziosa” della procedura di infrazione, in quanto orientata, in ultima battuta, al reiterato pronunciamento della Corte, come recante l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese inadempiente;
- **Messa in Mora Complementare:** è l’atto, successivo alla “messa in mora”, che precisa ulteriormente l’oggetto dei rilievi comunitari, talvolta in misura innovativa in quanto ne dilata ovvero ne restringe l’estensione. Si tratta di un passaggio puramente eventuale;
- **Parere Motivato:** tale passaggio, prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si proponeva sia nella fase “precontenziosa”, sia in quella propriamente “contenziosa” della procedura di infrazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 226 e 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).
Più specificamente, il “parere motivato” a norma dell’art. 226 TCE seguiva all’invio della “messa in mora” quale atto con cui la procedura iniziava per la prima volta e, con esso, la rappresentazione degli estremi della controversia diveniva definitiva e non più modificabile dalla Commissione. Si precisa, peraltro, che nel rendere la prima sentenza sulla fattispecie, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (già Corte di Giustizia delle Comunità europee al tempo della vigenza del Trattato CE) doveva per forza avere riguardo - senza tenere conto dei successivi mutamenti - alla situazione di fatto e di diritto come si

presentava al momento della scadenza del termine, indicato in tale “parere motivato”, entro il quale le autorità nazionali erano tenute a rispondere al medesimo. Tale figura di “parere motivato” è stata pianamente trasposta, dal Trattato CE, alla normativa di cui all’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Simmetricamente, la categoria del “parere motivato”, di cui all’art. 228 TCE, ripresentava, per la fase “contenziosa” della controversia, uno snodo intermedio fra la “messa in mora”, ai sensi del medesimo art. 228 TCE, ed il “ricorso” alla Corte di Giustizia, anch’esso ex art. 228 TCE.

Per converso, la nuova disciplina introdotta dall’art. 260 TFUE - la quale si sostituisce a quella di cui all’art. 228 TCE - non ha riprodotto l’istituto del “parere motivato” nell’ambito della fase “contenziosa” della procedura di infrazione. Tale innovazione normativa - funzionale ad uno snellimento dell’iter preordinato all’emanazione della sentenza sanzionatoria nei confronti dello Stato Membro - è stata giustificata altresì dalla considerazione per cui, essendo il “parere motivato” funzionale ad una rigorosa definizione degli estremi di fatto e di diritto della contestazione elevata dalla Commissione, la sua reiterata applicazione in sede di procedura “contenziosa” poteva considerarsi superflua ed inutilmente gravosa, stante il fatto per cui, in tale contesto, l’oggetto del contendere risulta ormai esaurientemente tratteggiato.

Pertanto, attualmente, sussistono casi di pendenze pervenute, rispettivamente, al “parere motivato” ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE) e al “parere motivato” ex art. 228 TCE (queste ultime transitate a tale step prima dell’entrata in vigore del TFUE e quindi in vigenza del Trattato CE). Non sono ipotizzabili, invece, casi di “pareri motivati” formulati a norma dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la vigente disciplina dell’art. 260 TFUE non ammette più tale categoria;

- **Parere Motivato Complementare:** con tale atto, successivo ad un previo parere motivato, l’oggetto della contestazione viene maggiormente articolato. Si tratta, come per la “messa in mora complementare”, di un passaggio puramente eventuale;
- **Decisione di Ricorso:** si tratta, a differenza degli altri, di un passaggio di rilevanza puramente interna, mediante il quale la Commissione, ravvisato l’insuccesso dei tentativi di definizione stragiudiziale della controversia, decide di demandarne la trattazione alla Corte di Giustizia, senza, al momento, esternare la sua volontà in un formale “ricorso”;
- **Ricorso:** con l’iscrizione, nel registro generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del ricorso ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), si verifica il momento che segna l’ingresso, nel contesto della procedura

di infrazione, del secondo attore a livello europeo, da identificarsi nel Supremo Giudice comunitario. Tale ricorso è, infatti, preordinato ad una prima “sentenza” della Corte, con la quale si accerta la responsabilità dello Stato Membro per la violazione delle norme comunitarie.

L'esperimento del ricorso ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), invece, suppone l'avvenuta emanazione della sentenza ex art. 258 TFUE, nonché la circostanza per cui lo Stato Membro abbia già ricevuto, senza che ne sia seguita una composizione della vertenza, una “messa in mora” ed un'eventuale successiva “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 TFUE;

- Sentenza: nel caso di “sentenza” ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), la Corte di Giustizia dell'Unione europea emette un verdetto di mero accertamento della violazione del diritto comunitario, da parte dello Stato Membro. Con la “sentenza” ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), al contrario, all'accertamento circa la mancata ottemperanza alle norme comunitarie si aggiunge l'eventuale comminatoria del pagamento di una penale, ovvero di una sanzione forfettaria.

Con riferimento ai dati numerici, si rileva che la maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2009 rimane posizionata in fase di “messa in mora” ex art. 258 TFUE (n. 73). Seguono le procedure pervenute alla sequenza del “parere motivato” ex art. 258 TFUE (n. 32). Quindi, si registrano n. 12 procedure giunte allo stadio del “ricorso” davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Vengono poi n. 10 procedure collocate all'ultimo step della fase di cui all'art. 258 TFUE, corrispondente all'avvenuta emanazione della prima “sentenza” (dichiarativa e non costitutiva di sanzioni pecuniarie) da parte della Corte di Giustizia.


Si rilevano, inoltre, n. 8 procedure già approdate al passaggio della “messa in mora” di cui all'art. 260 TFUE.

Seguono n. 4 procedure transitate alla fase del “parere motivato” ex art. 228 TCE, quindi ad un passaggio che, in quanto non ripreso dall'attuale normativa di cui all'art. 260 TFUE, rappresenta ormai un istituto desueto, pur attestando che le relative vertenze sono pervenute ad uno stadio assai vicino al ricorso alla Corte di Giustizia in base allo stesso art. 260 TFUE. Infine, vengono in evidenza n. 3 procedure per le quali la Commissione, con la “decisione di ricorso”, intende appellarsi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE medesimo, senza, tuttavia, aver ancora portato a conoscenza della Corte di Giustizia stessa il suo proposito, nelle rituali forme del “ricorso”.

Procedure di Infrazione Italia - UE
Ripartizione per Fasi
(Dati al 31 dicembre 2009)

Stadio della Procedura	Fase della procedura								Totali
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Decisione di Ricorso	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza		
Articolo 258 TFUE	73	4	32	7	0	12	10		138
Articolo 260 TFUE	8	0		3	0	0	0		11
Articolo 228 TCE			4						4
Totali	81	4	36	10	0	12	10		153

Procedure di infrazione per fasi



2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea, interpellata dalla Commissione attraverso "ricorso" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), dichiari sussistente la responsabilità dello Stato Membro, occorrerà che quest'ultimo assuma tutti i provvedimenti opportuni alla regolarizzazione della propria posizione, per renderla conforme al diritto comunitario. L'adozione delle misure predette, talvolta, dispiega effetti di natura finanziaria incidenti sul bilancio dello Stato stesso.

L'influenza finanziaria di cui sopra si definisce "indiretta", nel senso che essa non è prevista nell'ambito della stessa normativa che disciplina la "procedura di infrazione", ma deriva dal variegato tipo di impatto che gli interventi, di volta in volta adottati per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia, producono sull'erario dello Stato Membro.

Si parla invece di un'influenza finanziaria "diretta", nei confronti del bilancio dello Stato Membro, in relazione alle sanzioni pecuniarie che vengono

irrogate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a conclusione della procedura di infrazione. Infatti, la comminatoria di dette sanzioni rappresenta un momento interno alla procedura medesima, ovverossia un segmento del suo tipico iter come regolamentato dalle norme di riferimento (artt. 258 e 260 TFUE).


Ai fini della presente relazione, i possibili effetti finanziari (indiretti e diretti) delle procedure di infrazione vengono classificati nelle seguenti voci:

- Maggiori entrate erariali;
- Minori entrate erariali;
- Minori spese;
- Spese misure ambientali;
- Versamenti Risorse Proprie UE;
- Spese impianti telecomunicazione;
- Spese di natura amministrativa;
- Spese recepimento direttive.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2009, risulta che, dei 153 casi esposti, numero 38 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nel prospetto che segue.

Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Classificazione per tipologia di impatto finanziario
Dati al 31 dicembre 2009

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	7
Minori entrate erariali	8
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese impianti telecomunicazione	2
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento direttive	3
TOTALI	38



Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario nel breve/medio periodo
(Dati al 31 dicembre 2009)

SETTORE	Procedure ex 258 TFUE	Procedure ex 260 TFUE	Totale
Ambiente	3	3	6
Appalti	4	0	4
Comunicazioni	1	1	2
Concorrenza e aiuti di stato	0	2	2
Energia	1	0	1
Fiscalità e dogane	12	0	12
Lavoro e affari sociali	0	1	1
Pesca	3	0	3
Salute	5	0	5
Trasporti	2	0	2
Totali	31	7	38

2.4 Effetti finanziari procedure art. 258 TFUE

Considerato che il maggior numero di procedure d'infrazione attualmente pendenti risulta attestato alla fase dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 del Trattato CE), si procede all'analisi specifica di quelle procedure, comprese in tale ambito, cui si ricollegano effetti sulla finanza pubblica.

Settore Ambiente

Nell'ambito delle 35 procedure aperte in materia ambientale e ferme alla fase "precontenziosa" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), sussistono numero 3 casi dotati di una possibile incidenza sulla finanza pubblica, nei termini negativi di maggiori spese necessarie a garantire l'adozione delle azioni correttive dei danni recati all'ambiente, rilevati nell'ambito delle censure comunitarie.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Ambiente (Dati al 31dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2195 (Scheda n. 15) Nuove discariche in Campania	Violazione Direttiva 2006/112/CE	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Spese per misure ambientali
N. 2000/5152 (Scheda n. 32) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Spese per misure ambientali
N. 1998/2346 (Scheda n. 35) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolaia (OR)	Violazione Direttiva 92/43/CEE	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE.	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nel settore Appalti, relativamente alla sequenza ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), le procedure suscettibili di ingenerare ricadute finanziarie sono 4:

- n. 2009/4081, attinente all'affidamento, da parte del Comune di Rapallo, del servizio di gestione dei rifiuti;

- n. 2008/4952, pertinente all'attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto;
- n. 2007/4440, riguardante l'affidamento del servizio di gestione di farmacie comunali;
- n. 2006/4496, concernente l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel comune di Contigliano (prov. Rieti).

Con riferimento ai casi predetti, la Commissione contesta il mancato rispetto delle norme comunitarie riguardanti l'affidamento degli appalti pubblici (Direttive 92/50/CE e 2004/18/CE) e delle concessioni pubbliche (artt. 49 e 56 TFUE, già artt. 43 e 49 TCE) e chiede l'annullamento dei provvedimenti emanati dalle Amministrazioni italiane, relativi all'individuazione degli assegnatari di dette commesse.

Ove l'annullamento richiesto segua effettivamente, gli oneri per la finanza pubblica consisterebbero nell'assunzione delle spese amministrative richieste per finanziare l'espletamento di ulteriori procedure, rivolte al nuovo affidamento degli appalti e delle concessioni, nonché delle ulteriori spese amministrative destinate alla difesa delle Amministrazioni aggiudicanti, a fronte di eventuali azioni giudiziarie instaurate dai precedenti affidatari, aventi titolo in base alle commesse annullate.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Appalti (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/4081 (Scheda n. 1) Gestione rifiuti Comune di Rapallo	Violazione direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2008/4952 (Scheda n. 2) Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	Violazione artt. 43 e 49 TCE.	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2007/4440 (Scheda n. 4) Affidamento servizi alla gestione di farmacie comunali	Violazione direttiva 92/50/CE – Direttiva 2004/18/CE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2006/4496 (Scheda n. 5) Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Spese amministrative

Settore Comunicazioni

Nell'ambito del presente settore, si rileva una sola procedura di infrazione, ferma alla fase di cui all'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), cui è riconducibile un impatto sulla finanza pubblica.

Con tale procedura (n. 2008/2258), la Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione del sistema del numero unico di emergenza (cosiddetto 112). L'adeguamento alle richieste UE comporta la realizzazione di aggiornati impianti tecnologici, necessari all'istituzione di un referente unico per le richieste di soccorso, i costi dei quali graverebbero sulla finanza pubblica.

**Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Comunicazioni
(Dati al 31dicembre 2009)**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2258 (Scheda n. 3) Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino di emergenza.	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese per impianti TLC

Settore Energia

Nell'ambito del presente settore, si registra una sola procedura dotata di effetti sulla finanza pubblica (n. 2006/2378).

Con tale procedura, la Commissione rileva che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, è stata recepita nel diritto interno italiano solo parzialmente.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 stabiliva, con riguardo alla copertura finanziaria della richiesta attuazione, che ad essa si sarebbe provveduto mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione, tuttavia, per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, da finanziarsi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 119, lett. a) della legge 24 agosto 2004 n. 239.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Energia (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2378 (Scheda n. 6) Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	Incompleta trasposizione direttiva 2002/91/CE	Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE	Spese recepimento direttiva comunitaria

Settore Fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore dei tributi hanno ad oggetto, in molti casi, la contestazione delle norme vigenti che prevedono - relativamente a certe fattispecie soggette al Fisco italiano - un trattamento fiscale di privilegio quando le stesse siano riconducibili a cittadini italiani, o residenti o stabiliti in Italia, ovvero aventi in Italia un centro di attività stabile. Le censure comunitarie, pertanto, si appuntano sul trattamento fiscale più gravoso riservato alle operazioni, sottoposte a prelievo fiscale da parte delle Amministrazioni italiane, compiute da cittadini comunitari che non siano residenti in Italia, né abbiano nel territorio italiano la loro sede principale, o una sede secondaria, o un centro stabile di affari.

Pertanto, il superamento di dette procedure implica, per le autorità italiane, l'adozione di un regime fiscale uniforme, realizzabile mediante due possibilità alternative: a mezzo dell'estensione delle agevolazioni ed esenzioni anche agli operatori comunitari - il che comporta effetti finanziari negativi per la perdita di introiti da parte dell'erario - ovvero tramite allargamento del trattamento fiscale più gravoso anche agli operatori italiani, con la conseguenza dell'aumento delle entrate fiscali.

Altre procedure, invece, vertono sulla contestata applicazione di imposte interne di cui si chiede, stante la loro contrarietà alla normativa comunitaria, il rimborso agli stessi contribuenti. Il superamento di tali tipologie di infrazioni comporta sia effetti finanziari in prospettiva futura - relativamente alle minori entrate che affluiranno al bilancio dello Stato a decorrere dall'abrogazione della normativa censurata – sia attuali, in termini di maggiori spese necessarie al rimborso dei soggetti percossi indebitamente dall'imposta.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione, definite dal legislatore italiano, di disposizioni comunitarie in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie" al bilancio comunitario. Da tali procedure possono derivare degli oneri finanziari, anche in termini di interessi moratori

dovuti all'erario comunitario per la mancata corresponsione, o corresponsione tardiva, dei prelievi in oggetto.

Infine, sussistono procedure che, fondate sulla contestazione dell'illegittima applicazione di sgravi tributari, impongono l'adozione di misure fiscali più penetranti, con conseguente impatto positivo sul bilancio pubblico dovuto all'aumento del gettito tributario.

Nel prospetto che segue vengono generalizzate le procedure attualmente aperte in materia di fiscalità e dogane, tutte attestate alla fase ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), cui si ricollega un impatto per la finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane
(Dati al 31 dicembre 2009)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4524 (Scheda n. 4) Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia	Violazione art. 49, 48 e 56 TCE e art. 31 Accordo SEE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2008/2164 (Scheda n. 9) Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	Violazione direttiva 2006/96/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate erariali
N. 2007/4575 (Scheda n. 13) Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2007/4392 (Scheda n. 14) Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2007/2270 (Scheda n. 15) Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	Violazione Regolamento 1150/2000	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE